

(N. 896)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(GULLOTTI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(COSSIGA)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

e col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 SETTEMBRE 1977

Ulteriore finanziamento dei piani di ricostruzione dei Comuni sinistrati dalla guerra

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, ha imposto ai Comuni sinistrati dalla guerra l'onere della formazione di un piano di ricostruzione per contemperare l'esigenza dei lavori edilizi con il razionale sviluppo degli abitati. Per i Comuni non in grado di provvedere all'attuazione del piano di ricostruzione, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, ha contemplato la facoltà per il Ministero dei

lavori pubblici di sostituirsi ad essi per la attuazione totale o parziale del piano, anticipando la spesa, salvo recupero, per intero o per la metà, in trenta anni, senza interessi.

Con la legge 27 ottobre 1951, n. 1402, la materia è stata ulteriormente disciplinata pur nell'ambito dei principi fondamentali.

La successiva legge 21 dicembre 1955, numero 1357, con l'articolo 1, comma terzo, ha stabilito che la validità dei piani di rico-

struzione dei Comuni per i quali è anche fatto obbligo del piano regolatore generale, è mantenuta fino all'entrata in vigore del piano regolatore.

In conseguenza sono tuttora in vigore i piani di ricostruzione di 105 Comuni sinistrati, prevalentemente ubicati in Campania, Lazio, Abruzzi, Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Liguria, per i quali necessita l'urgente esecuzione delle relative opere con adeguati stanziamenti di fondi.

Peraltro in numerosi Comuni per i quali i progetti esecutivi sono stati approvati prima della decadenza dei rispettivi piani, sono in corso i relativi lavori.

Alle necessità suddette si è aggiunto il pesante bisogno di provvedere ai pagamenti — anche al fine di evitare di dover corrispondere gli interessi — delle rilevanti revisioni prezzi, conseguenti all'eccezionale aumento dei costi dei lavori, e ancora le spese di varianti esecutive rese necessarie, nonché le spese emerse per vertenze espropriative.

Pertanto, considerato che sul capitolo 8230 del bilancio per il corrente esercizio del medesimo Ministero dei lavori pubblici risulta una disponibilità di lire 3 miliardi in annualità trentennali, costituita per circa quattro quinti da residui degli anni precedenti, mentre al fabbisogno per il corrente esercizio si può fare fronte con la somma stanziata di lire 500 milioni in annualità, si ritiene di potere utilizzare la differenza di lire 2.500 milioni in annualità — da iscrivere in apposito capitolo — per le esigenze esecutive dei piani di ricostruzione, conseguendo così anche la eliminazione dei residui. Nell'occasione appare conveniente ridurre le annualità da trentennali in ventennali per agevolare la possibilità del loro sconto, ciò che peraltro costituirà una apprezzabile economia per il Tesoro, pari alla differenza del numero delle annualità.

In considerazione di quanto sopra si propone la seguente normativa confidandosi nel sollecito corso parlamentare.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

In deroga all'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sono eliminati i limiti di impegno autorizzati con le leggi 27 febbraio 1973, n. 18, 23 febbraio 1974, n. 24, 26 aprile 1975, n. 132, e 23 dicembre 1976, numero 874, per complessive lire 2.500 milioni, in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, per la concessione di contributi in annualità, in semestralità o in rate costanti ai proprietari che provvedono alla ricostruzione ed alla riparazione dei loro fabbricati distrutti o danneggiati dalla guerra.

Art. 2.

È autorizzato il limite di impegno ventennale di lire 2.500 milioni, da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1977, per far fronte ai maggiori oneri per revisione prezzi, per lavori resisi necessari in corso d'opera e per vertenze espropriative relativi all'attuazione di piani di ricostruzione finanziati ai sensi della legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

Art. 3.

All'onere di lire 2.500 milioni derivante dal precedente articolo 2 in ciascuno degli anni 1977 e 1978 si provvede con corrispondenti aliquote delle disponibilità recate dalla riduzione del capitolo 8230 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1977 a seguito della applicazione del precedente articolo 1.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.